

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
17 febbraio 1998

Causa T-91/96

Nicole Hankart
contro
Consiglio dell'Unione europea

«Dipendenti – Concorso generale – Modalità pratiche di organizzazione –
Perdita di una prova scritta – Non ammissione alla prova successiva»

Testo completo in francese II - 149

Oggetto: Ricorso diretto a ottenere l'annullamento della decisione con la quale la commissione giudicatrice del concorso generale Consiglio/C/360, del 13 marzo 1996, non ha ammesso la ricorrente alla seconda parte delle prove scritte del detto concorso.

Esito: Annullamento.

Sunto della sentenza

La ricorrente, agente qualificato di grado D3 presso il servizio comune «interpretariato-conferenze» della Commissione delle Comunità europee, veniva

informata con lettera 12 ottobre 1995 della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale Consiglio/C/360 di ammetterla a partecipare alle prove scritte del detto concorso bandito per la costituzione di un elenco di riserva per l'assunzione di segretarie di lingua francese (bando di concorso pubblicato nella GU 1994, C 345 A, nella sola versione francese, pag. 3).

Il bando di concorso prevedeva tre serie di prove. La prima consisteva in tre prove manoscritte obbligatorie, cioè un dettato, una redazione in lingua francese di testi semplici ed una prova linguistica sotto forma di questionario a scelta multipla su un testo redatto in una lingua comunitaria diversa dal francese. Veniva precisato che, per essere ammessi alla seconda serie di prove, i candidati dovevano avere ottenuto almeno il 60% del punteggio massimo previsto per ciascuna delle prove scritte obbligatorie. La seconda serie comprendeva due prove obbligatorie su computer e una prova facoltativa di stenografia. La terza comportava due prove orali obbligatorie.

La prima parte delle prove si svolgeva il 17 novembre 1995 contemporaneamente a Bruxelles e a Parigi. A Bruxelles si presentavano alle prove 1 147 candidati, tra cui la ricorrente. Essi venivano sistemati nella sala di esami in gruppi, per ordine alfabetico. Alla fine di ciascuna prova venivano invitati a consegnare ai sorveglianti del loro gruppo il testo manoscritto e il testo della prova loro distribuita. Essi dovevano gettare le eventuali minute in cestini collocati accanto ai sorveglianti e lasciare la carta non utilizzata sui tavoli.

A conclusione della prima e della seconda prova i sorveglianti di ciascun gruppo verificavano, in loco e durante lo svolgimento della prova successiva, che il numero delle prove di esame restituite corrispondesse al numero dei candidati del loro gruppo, potendo identificare i candidati che non avevano consegnato una delle prove. Per contro, per la terza e ultima prova, essi effettuavano il conto e la verifica solo dopo che i candidati avevano lasciato la sala d'esami.

Stando all'elenco delle presenze, la ricorrente avrebbe consegnato le prime due prove ma non la terza. Di conseguenza, la menzione «abbandono» veniva apposta accanto al cognome e questo veniva barrato.

Con lettera 12 gennaio 1996, firmata dalla signora P. del servizio assunzioni del Consiglio, la ricorrente veniva informata della decisione della commissione giudicatrice di non ammetterla a «partecipare alle prove orali, poiché non [aveva] partecipato a tutte le prove scritte obbligatorie di tale concorso».

Il 1° e l'11 maggio 1996 la ricorrente scriveva alla signora P. affermando di aver partecipato a tutte le prove scritte obbligatorie e chiedeva che si procedesse alle necessarie verifiche in tal senso.

Con lettera 13 marzo 1996 (decisione controversa) il presidente della commissione giudicatrice respingeva il reclamo della ricorrente nei seguenti termini:

«Risulta accertato che una delle prove scritte non è stata consegnata agli organizzatori del concorso che erano in loco. Devo pertanto concludere che Ella non ha partecipato a tutte le prove previste dal bando di concorso.

Per questa ragione la commissione giudicatrice non è in grado di valutare il punteggio da attribuirLe e in quanto presidente della commissione mi spiace doverLa informare che non sarà ammessa alle prove pratiche (...).

Nel merito

La decisione della commissione giudicatrice di non ammettere la ricorrente alla prova orale del concorso in seguito alla perdita della copia della terza prova scritta è viziata da manifesto errore di valutazione, dal momento che l'amministrazione non è in grado di dimostrare che la ricorrente non aveva consegnato la sua copia e che quindi aveva abbandonato le prove.

Dispositivo:

La decisione della commissione giudicatrice del concorso Consiglio/C/360, del 13 marzo 1996, di non ammettere la signora Hankart alla seconda parte delle prove scritte del concorso è annullata.